



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

PROT. 117 del 24/11/2016

Genova, 21 novembre 2016

Prot. n. PG/2016/277222

Class. 2016/C2.4/72

Al Signor Presidente
II Commissione

Al Signor Presidente
I Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 118 del 18
novembre 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa del Consigliere Matteo Rosso, avente ad oggetto:

"INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO".

Al Signor Presidente della II Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della I Commissione per il parere di cui al primo comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

118	18.11.2016
------------	-------------------

Oggetto:

**"INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO"**



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

MATTEO ROSSO

avente ad oggetto: "Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo"

Genova, 14 novembre 2016

RELAZIONE

“Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”

Con il termine bullismo - traslitterazione della parola inglese *bullying (to bull)* che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire - si vuole indicare quella forma di aggressione o di molestia ripetuta che attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche e psicologiche, minacce e ricatti, furti o danneggiamenti, offese e derisioni può provocare nella vittima uno stato di ansia, isolamento, emarginazione. Se poi tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il cyber bullismo, il bullismo telematico e informatico. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolastico, dove si sviluppa all'interno di un gruppo sociale, come ad esempio il gruppo classe, composto da bulli, vittime e spettatori ma anche in altri spazi giovanili, come quelli sportivi o ricreativi.

Purtroppo il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è in continua crescita ed ha raggiunto livelli allarmanti.

Dai dati riportati nel Report ISTAT sul bullismo riferiti all'anno 2014 e pubblicato a dicembre 2015 emerge che poco più del 50% degli 11-17enni ha subito atti di bullismo una o più volte al mese e le ragazze risultano essere maggiormente colpite. Infatti oltre il 55% delle giovani tra gli 11 e i 17 anni è stata oggetto di prepotenze alcune volte nell'arco dell'anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto una cadenza almeno mensile, contro, rispettivamente, il 49,9 % e il 18,8% dei loro coetanei maschi. Inoltre, il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, contro l'8,5% dei maschi.

Ulteriori dati ci vengono forniti da una recente indagine di Sos Il Telefono azzurro Onlus e DoxaKids, secondo la quale in Italia 1 adolescente su 5 è vittima fisicamente di bullismo, in quasi l'80% dei casi a scuola, mentre 1 su 10 lo subisce online e sui Social network. Il bullismo è un fenomeno che può avere conseguenze estremamente drammatiche dal punto di vista psicologico e relazionale e che può spingere alcune vittime a gesti estremi. Basti pensare -rende noto sempre Telefono azzurro - che il 10% tenta il suicidio e il 30% arriva ad atti di autolesionismo. Solo 1 bambino su 5, però, informa un adulto di esserne vittima.

Anche nella nostra regione il fenomeno del bullismo ha assunto dimensioni preoccupanti: nel 2015 in tutta la Liguria si sono registrati 21 casi di bullismo che hanno portato all'arresto di 12 minori.

Uno degli ultimi episodi risale a fine settembre 2016 quando un ragazzino di dodici anni, dopo aver subito per due anni ripetute minacce e vessazioni da parte di due diciassettenni, si è convinto a parlare con la madre che subito ha denunciato i due ragazzi per stalking e rapina.

E' evidente che il fenomeno del bullismo può essere originato da un insieme di fattori (personali, familiari, scolastici, sociali) ed è facilmente amplificato dalle dinamiche collegate ai social network e alla comunicazione digitale della rete. E' altrettanto innegabile che la famiglia e la scuola costituiscono le due istituzioni educative su cui si basa la formazione e l'esperienza dei ragazzi e delle ragazze. Questi due ambiti sono, spesso, proprio i luoghi nei quali si possono più facilmente verificare sia i casi di bullismo, sia esperienze di sopraffazione dell'altro. Pare quindi evidente che il contrasto e l'azione di controllo ed individuazione del fenomeno debba farsi soprattutto in questi ambiti.

missione principale, ossia quella di garantire il percorso formativo dei giovani attraverso la loro valorizzazione personale e la maturazione del senso critico e senso civico, trovi la sua massima espressione.

D'altro canto, la famiglia deve essere aiutata a prendere più consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i propri figli. Le vittime di soprusi, infatti, da quello che emerge dalle inchieste sul fenomeno del bullismo, parlano raramente con gli adulti delle violenze subite: si chiudono in se stessi, esitano a raccontare le loro giornate, sorvolano su quei fatti che per loro rappresentano una perenne condizione di sofferenza. Inoltre, i bambini vittime di bullismo si vergognano della loro debolezza, di non saper reagire, di essere il bersaglio preferito di quei ragazzi che tutti considerano dei leader. Ciò che invece va insegnato ai ragazzi è che non c'è nulla che non va in loro ma che è il bullismo ad essere un comportamento sbagliato "a prescindere". Occorre, quindi, aumentare la loro autostima, incoraggiarli a sviluppare le loro caratteristiche positive e le loro abilità, stimolarli a stabilire relazioni con i coetanei e a non vivere nell'isolamento.

Dal punto di visto normativo, a livello nazionale, sia il Governo che il Presidente della Repubblica hanno emanato già provvedimenti - la Direttiva Ministeriale n. 16 del 3 febbraio 2007 "Linee d'Indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", e i DPR 249/98 e DPR 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti" e relative modifiche - che sottolineano come sia necessario rivalutare l'esperienza scolastica come opportunità dove si sperimenta se stessi nell'incontro con l'altro, con la scoperta e la decodifica di nuove conoscenze, imparando a conoscere i propri limiti e quello sfondo di valori che sono alla base della nostra democrazia, del nostro essere cittadini ma, soprattutto, la scuola intesa come un ambiente dove si assicura lo sviluppo di personalità uniche e irripetibili che vivono in un tempo e uno spazio condivisi, dove il rispetto delle regole e dell'altro debbono essere fondamentali. Inoltre, il 20 settembre 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che è ora tornata al Senato per l'approvazione definitiva.

A livello regionale la Regione Lazio ha approvato la legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del bullismo" mentre il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha votato una Risoluzione che impegna la Giunta ad avviare un' incisiva azione normativa per promuovere e sostenere programmi di prevenzione e contrasto al fenomeno.

La presente proposta di legge, che si pone in linea con questo clima normativo, ha come primo obiettivo quello di cercare di avvicinare i tre mondi dove più frequentemente si verificano atti di bullismo - quello dei ragazzi, della famiglia e della scuola - finanziando e promuovendo iniziative e forme di collaborazione e di azione comune per giungere a creare una rete di sostegno agli adolescenti più fragili e di contenimento di coloro che mettono in atto comportamenti che possano configurarsi come prevaricatori e violenti nei confronti dei coetanei.

Con l'articolo 1 si rappresentano le finalità della norma, ovvero promuovere e sostenere azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

All'articolo 2 sono individuati gli interventi che la Regione può porre in essere, sostenendo e finanziando programmi per valorizzare le diversità e contrastare tutte le discriminazioni, tutelare l'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, diffondere la cultura della legalità, l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico.

Vengono individuate le azioni che possono essere ammesse a finanziamento in una pluralità di ambiti.

L'articolo 3 è destinato ad individuare i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 2

L'articolo 4 istituisce la Consulte regionale sul bullismo presso la Presidenza della Regione.

L'articolo 5 definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

Con l'articolo 6, invece, si applica la clausola valutativa per informare il Consiglio sullo stato di applicazione della presente proposta di legge.

L'articolo 7, infine, è rappresentato dalle disposizioni finanziarie.

“Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ”

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali individuati nell'art. 2 dello Statuto, , al fine di tutelare lo sviluppo educativo, sociale e psicologico dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove e sostiene azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, ivi compreso il cosiddetto cyberbullismo

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi, da realizzare in collaborazione e raccordo tra le istituzioni territoriali, le scuole e le famiglie, volti al rispetto della dignità della persona e delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni come sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione sociale, quali centri sportivi e giovanili.

2. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui al comma 1 concernenti, in particolare, i seguenti interventi:

a) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità secondo il principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, dell'educazione ai sentimenti, dell'educazione all'affettività e finalizzate alla gestione dei conflitti, all'educazione della legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) promozione di uno stile di vita familiare che sostenga lo sviluppo di un senso critico nel minore/adolescente e che riduca al minimo la loro esposizione a modelli che stimolano comportamenti violenti e aggressivi, in relazione all'abuso di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete per la promozione di forme di collaborazione con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali e previo accordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture, degli uffici territoriali del Governo e delle forze dell'ordine;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, che coinvolgano il gruppo in cui si è verificato l'evento, nonché di sportelli di ascolto

negli istituti/scuole, anche con il supporto di figure professionali competenti per favorire l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ad alunni e studenti delle scuole ogni ordine, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione a modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori;

Art. 3

(Soggetti beneficiari.)

Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presentati da

- a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi
- b) aziende sanitarie locali
- c) istituzioni scolastiche
- d) associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore, iscritte al registro regionale del terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore), operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile che si avvalgono di formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale e che abbiano effettuato idonei corsi di studio e/o pubblicazioni

Art. 4

(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale sul bullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e si avvale del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, dell'Osservatorio delle politiche sociali di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e qualità della vita dei cittadini di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), dell'Ufficio scolastico regionale, nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con regolamento di attuazione la composizione e le funzioni della Consulta.

Art. 5

(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per:

- a) la redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;

- b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) la valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) l'erogazione dei finanziamenti;
- e) la rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
 - a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
 - b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
 - c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2017 in euro 30.000, si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.

Matteo Rosso

